

IL TAR VENETO E L'APPLICAZIONE DEL D.LGS 42/2004

venerdì 28 settembre 2007

TAR VENETO, II Sez., sentenza n. 2992/2007 Con la decisione che di seguito si riporta, la II Sezione del Tar Veneto ha fatto applicazione dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, respingendo altresì l'eccezione di costituzionalità sollevata da una delle parti in causa. In particolare, in relazione al momento in cui deve trovare applicazione la citata disposizione, il Collegio ha inoltre stabilito che " l'amministrazione ha applicato la norma vigente al momento in cui si è concluso l'iter procedimentale, a nulla rilevando l'epoca in cui sono stati commessi gli abusi, in ossequio al principio del "tempus regit actum", per cui nell'ambito di una serie procedimentale va applicata la norma vigente al momento in cui l'atto viene emesso".

Ric. n. 485/07 e 1273/07 Sent. n. 2992/07

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda Sezione,
costituito da:

Umberto Zuballi Presidente

Riccardo Savoia Consigliere

Alessandra Farina Consigliere, relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n. 485/07 proposto da BEGHINI LUIGI, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessia Beghini e Gianantonio Carraroli, con elezione di domicilio presso lo studio dell'avv. Luigi Carponi Schittar in Venezia-Mestre – Via Aleardi n. 41; CONTRO

Il Comune di S. Pietro in Cariano (VR) in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio; e nei confronti

della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Verona, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio; per l'annullamento
previa sospensione dell'esecuzione,

del provvedimento prot. N. 10129

del 13.12.2006 relativo a diniego di rilascio di permesso di costruire in

sanatoria; della comunicazione protocollo n. 21335 del 2.11.2006

relativa a possibile rigetto dell'istanza di permesso di costruire in

sanatoria; e sul ricorso n. 1273/2007

proposto da BEGHINI LUIGI, rappresentato e

difeso dagli avv.ti Alessia Beghini e Gianantonio Carraroli, con

elezione di domicilio presso lo studio dell'avv.to Luigi Carponi Schittar in

Venezia-Mestre, Vai Aleardi 41; contro

il Comune di San Pietro in Cariano in persona del Sindaco pro tempore,
non costituito in giudizio;

la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di

Verona in persona del Dirigente pro tempore, non costituita in giudizio per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, dell'ordinanza sindacale 11.4.2007

n. 29 prot. n. 7518 di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi,

e della comunicazione sindacale 27.2.2007 prot. n. 4348 di inizio

procedimento per l'accertamento di eventuali abusi edilizi in relazione

alle opere eseguite.

Visto il ricorso n. 485/07 notificato il 19.2.07 e depositato presso la Segreteria il 16.3.07, con i relativi allegati;

Visto il ricorso n. 1273/07, notificato il 20.6.2007 e depositato presso la Segreteria il 3.7.2007, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti delle cause;

Udito alla camera di consiglio del 5 settembre 2007, convocata a sensi dell'art. 21 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato

dall'art. 3 della L. 21 luglio 2000 n. 205 - relatore il Consigliere

Alessandra Farina - avv. A. Beghini, per la parte ricorrente;

Rilevata, a sensi dell'art. 26 della L. 6 dicembre 1971 n. 1034 così come integrato dall'art. 9 della L. 21 luglio 2000 n. 205, la

completezza del contraddittorio processuale e ritenuto, a scioglimento della riserva espressa al riguardo, di poter decidere le cause con sentenza in forma semplificata;

Richiamato in fatto quanto esposto nel ricorso e dalle parti nei loro scritti difensivi; considerato

che con il primo dei due ricorsi indicati in epigrafe è stata respinta

l'istanza di sanatoria (accertamento in conformità) presentata dal ricorrente per l'abuso commesso, consistente in interventi in difformità

dal titolo rilasciato, implicanti incrementi di volumetria e di

superficie su immobile soggetto al vincolo paesaggistico esistente sull'intero territorio comunale;

ritenuto che il diniego sia stato correttamente espresso, così come

testualmente riportato nel provvedimento impugnato, con riguardo

all'impossibilità di ricondurre le opere abusivamente realizzate ai casi previsti dall'art. 167, commi 4 e 5 del D.lgs. n. 42/2004 e successive

modificazioni;

considerato che, come noto, in base alle norme così richiamate non è

consentita la sanatoria per gli interventi eseguiti su immobili soggetti

a tutela, se non nelle ipotesi in cui gli interventi abusivi siano di

minima entità e comunque non abbiano comportato incrementi di volumetria o superficie;

che, pertanto, attese le caratteristiche dell'intervento eseguito

abusivamente, correttamente è stata esclusa, in base alle norme richiamate, la possibilità di sanare gli abusi commessi;

che il riferimento alle suddette norme assolve l'onere di motivazione del provvedimento di diniego di sanatoria;

che per le medesime ragioni risulta irrilevante l'esame della

fattispecie da parte della Commissione edilizia integrata o della

Soprintendenza, atteso che comunque trattasi di abusi non compresi fra quelli sanabili in base alla legge;

atteso che il divieto di autorizzazione postuma ex art. 146 del D.lgs.

n. 42/2004 e sue successive modificazioni deve ritenersi norma di

carattere immediatamente operativo, finalizzata a limitare il potere

dell'amministrazione di sanare abusi commessi su ambiti vincolati;

che tale immediata applicabilità non presenta profili di

incostituzionalità, atteso il fondamentale rango che il valore paesaggistico assume nel testo costituzionale;

che quindi correttamente l'amministrazione ha applicato la norma vigente al momento in cui si è concluso l'iter procedimentale, a nulla rilevando l'epoca in cui sono stati commessi gli abusi, in ossequio al principio del "tempus regit actum", per cui nell'ambito di una serie procedimentale va applicata la norma vigente al momento in cui l'atto viene emesso;

da ciò l'applicabilità della normativa disciplinante la fattispecie in esame, in virtù della quale - all'esito del procedimento - non poteva essere rilasciata la sanatoria postuma (cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, I, 10.11.2005, n. 4943);

che, quanto alle censure sollevate con il secondo ricorso indicato in epigrafe avverso l'ordinanza di demolizione e rimessa in pristino, si rileva che detto provvedimento non risulta affetto da vizi propri, in quanto circa la sua adozione è stata data preventiva comunicazione all'interessato ed in merito, dopo accurata istruttoria, è stato acquisito il parere della commissione edilizia comunale integrata;

che, pertanto, così come, per le ragioni sopra espresse, risulta infondato il ricorso avverso il diniego di sanatoria, risulta parimenti infondato il ricorso avverso l'ordinanza di demolizione, in quanto trattasi di atto consequenziale al mancato conseguimento della sanatoria; quindi, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, entrambi i gravami vanno respinti.
Nulla per le spese;P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, seconda sezione, riuniti i ricorsi indicati in epigrafe, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, li respinge.
Nulla spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 5 settembre 2007.

Il Presidente l'Estensore

Il Segretario

SENTENZA DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

Il Direttore della Seconda Sezione